CAMERA DEI DEPUTATI N. 1607

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOCCIA, COVELLO, LUCIANO AGOSTINI, ALBANELLA, AMENDOLA, BOBBA, CAPODICASA, CAPONE, CARELLA, CARRA, CARRESCIA, CASTRICONE, CATANIA, DE MENECH, DE MICHELI, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, DONATI, GINOBLE, GIULIETTI, LAFORGIA, MAGORNO, MANFREDI, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI, MARTELLA, MELILLI, MONTRONI, MORETTI, PALMIZIO, PARRINI, PETITTI, PETRINI, RAMPI, REALACCI, RIBAUDO, RIGONI, RUBINATO, RUGHETTI, GIOVANNA SANNA, SOTTANELLI, TARANTO, TULLO, VALERIA VALENTE, VALIANTE, ZANETTI, ZARDINI

Modifica all'articolo 120-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di estinzione e di portabilità del conto corrente bancario

Presentata il 19 settembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il tema dell'accesso ai servizi bancari a costi contenuti e a condizioni trasparenti si è imposto negli ultimi anni con sempre maggior rilievo all'attenzione delle istituzioni dell'Unione europea quale fattore di garanzia di un'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita economica e sociale, al punto da esser inserito, nel quadro delle politiche europee, tra le leve determinanti per la promozione del mercato unico.

Un simile indirizzo, già emerso nella comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « L'Atto per il mercato unico. Dodici leve

per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – « Insieme per una nuova crescita », COM(2011)206 definitivo), è stato successivamente esplicitato con la pubblicazione del *Single Market Act II* del 3 ottobre 2012, che, tra i prioritari punti d'azione per rafforzare la fiducia di individui e imprese nei benefìci del mercato unico, presenta un programma fondato sulla garanzia di accesso ai servizi bancari di base, sulla trasparenza e sulla comparabilità dei relativi costi e su agevoli procedure di portabilità dei rapporti di conto corrente (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « *Single Market Act II. Together fo new growth* », COM(2012) 573 final, pagina 16: « *Key Action 12: Give all EU citizens access to a basic payment account, ensure bank account fees are transparent and comparable, and make switching bank accounts easier* »).

Emerge con chiarezza, negli orientamenti europei, l'idea che vede nella disponibilità dei servizi bancari di base un elemento essenziale per la partecipazione e l'integrazione del singolo nella vita della propria comunità. In questa prospettiva un mercato caratterizzato, tra l'altro, da procedure trasparenti ed economiche per la chiusura e per il trasferimento dei rapporti di conto corrente verso istituti in grado di offrire condizioni più vantaggiose è ritenuto in grado di promuovere, attraverso la concorrenza degli operatori, un miglioramento delle condizioni dei consumatori finali.

Al tempo stesso – anche a fronte delle determinazioni assunte dall'*European Banking Industry Committee* (EBIC) con i *Common principle for bank accounts switching*, in vigore dal novembre 2009 – le indagini empiriche promosse su scala europea evidenziano ancor oggi rilevanti ostacoli frapposti alla piena comparabilità delle offerte di servizi bancari presenti nel mercato interno e, in particolare, rilevano che una disciplina della portabilità dei rapporti di conto corrente caratterizzata da norme di riferimento eterogenee, da procedure opache e da tempistiche incerte giustifichi l'inerzia dei consumatori nell'estinzione del proprio originario contratto e nella ricerca di condizioni più favorevoli, pur in astratto disponibili nel mercato (GFK, « *Final Report for the provision of a Consumer Market Study on the consumers experiences with bank account switching with reference to the Common Principles on Bank Account Switching* », Ref. res(2012)40173 – 13 gennaio 2012).

In questo quadro, in coerenza con quanto previsto nella comunicazione del 23 ottobre 2012, avente ad oggetto il « *Programma di lavoro della Commissione per il 2013* » (Annex 1, p. 5, n. 22: « *Bank account initiative: An initiative aiming at increasing the transparency and comparability of bank account fees, as well as to render bank account switching easier for consumers* »), in data 8 maggio 2013 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva « *on the comparability of fees related to payment accounts, payment account switching and access to payment accounts with basic features* » (COM(2013) 266 – *provisional version* – 2013/139 (COD)).

Con specifico riguardo al servizio di portabilità del conto corrente bancario, le premesse alla proposta di direttiva sottolineano:

1) che la prassi rilevabile nel mercato interno mostra una significativa eterogeneità delle condizioni di trasferimento, in un quadro regolatorio estremamente frammentato che rappresenta una significativa barriera allo sviluppo del mercato interno (considerando n. 5);

2) che i *Common principle* dell'EBIC non introducono una disciplina vincolante né sembrano idonei a promuovere l'affermarsi di una prassi uniforme per quanto concerne il trasferimento di conto tra operatori con sedi in diversi Stati membri (considerando n. 7);

3) che è pertanto necessario un intervento normativo di armonizzazione in grado di introdurre una disciplina uniforme di trasferimento del rapporto di

conto corrente, basata su procedure trasparenti e veloci, che non impongano al cliente eccessivi costi e oneri operativi (considerando n. 21).

Si colloca in questo contesto la presente proposta di legge che modifica l'articolo 120-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), al fine di facilitare l'estinzione e la portabilità del conto corrente bancario.

La previsione sull'estinzione del conto corrente si pone in linea di continuità con la disposizione in materia di recesso del cliente nei contratti bancari introducendo, al tempo stesso, alcuni profili di disciplina specificamente connessi a questo particolare rapporto.

In questa prospettiva, la normativa potrebbe essere applicata anche ai conti con depositi vincolati, senza escludere la restituzione degli eventuali interessi già percepiti dal cliente, al pari di come prevede l'articolo 120-*bis* del TUB. Al tempo stesso, la proposta di legge estende esplicitamente l'applicabilità della disciplina anche ai conti in cui c'è un termine di non esigibilità dell'eventuale finanziamento collegato o un termine a favore della banca creditrice che ha concesso un fido.

Inoltre, l'articolo 120-*bis* del TUB se, da un lato, esclude spese e penalità nell'esercizio del recesso, dall'altro nulla stabilisce in merito alla fase di chiusura del rapporto negoziale (adempimenti, tempi da rispettare, informazioni da fornire, eventuali carte elettroniche e documenti da riconsegnare). Sebbene questa lacuna possa essere stata efficacemente colmata dalle norme bancarie uniformi o dalle prassi contrattuali dei primari istituti di credito italiani, un'integrazione a livello di norme primarie inderogabili appare maggiormente idonea ad accrescere l'informazione e la tutela dei clienti, specialmente nelle procedure da seguire nei casi in cui il saldo finale sia a favore della banca.

Le previsioni in materia di portabilità del rapporto di conto corrente definiscono una procedura di trasferimento modulata sulla base della disciplina introdotta dalla Commissione europea nella recente proposta di direttiva.

In coerenza con l'obiettivo di definire una procedura agevole e trasparente, che non imponga al correntista eccessivi oneri amministrativi ed economici, la proposta attribuisce un ruolo centrale negli adempimenti strumentali al trasferimento alla banca di destinazione che, nel rispetto delle condizioni dell'autorizzazione fornita dal cliente, cura l'attivazione del nuovo conto e ogni altra attività di collaborazione con la banca d'origine necessaria a garantire la continuità degli ordini di incasso e di pagamento in essere.

Il cliente, cui deve essere fornita un'informazione completa circa la disponibilità, i modi e le tempistiche di esercizio del servizio di trasferimento, può inoltre autorizzare la banca di destinazione, con la stessa domanda iniziale, a richiedere alla banca d'origine il trasferimento dell'eventuale saldo attivo residuo, nonché la chiusura del vecchio conto corrente.

I termini massimi per l'esecuzione degli obblighi imposti dalla procedura, analoghi a quelli indicati nella proposta di direttiva europea, riprendono la scansione degli adempimenti delle banche coinvolte organizzata secondo il meccanismo dei 7+7 giorni, già previsto dai *Common principle* dell'EBIC. Per quanto riguarda i trasferimenti di conto corrente effettuati tra istituti bancari con sede in Italia, la tempistica così introdotta dalla procedura appare peraltro coerente con il termine legale per la regolare presentazione al pagamento di un assegno bancario in territorio nazionale.

I termini indicati, in coerenza con le indicazioni della Commissione europea, sono raddoppiati nel caso in cui il servizio di portabilità sia richiesto tra istituti bancari aventi sede in diversi Stati membri dell'Unione europea.

In caso di mancato rispetto dei termini imposti dalla procedura, il cliente viene garantito secondo una disciplina analoga a quella già introdotta dalle disposizioni in tema di surrogazione nei contratti di finanziamento (articolo 120-*quater*, comma 7, del TUB).

La proposta di legge mira a garantire al cliente un ristoro minimo (fatta salva la prova del maggior danno) e un interlocutore sicuro, identificato nella banca d'origine, che potrà tuttavia rivalersi nei confronti della banca di destinazione ove il ritardo sia a quest'ultima imputabile. Si tratta quindi di un meccanismo volto ad allocare al sistema bancario, e non al singolo cliente, i costi dei ritardi emersi nell'esecuzione del servizio di portabilità, che ovviamente non pregiudica la possibilità del cliente, ove ne ricorrano i presupposti, di agire per il risarcimento del maggior danno nei termini ordinari e nei confronti del responsabile diretto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 120-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di cui al decreto legislativo, del sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *1-bis*. Il rapporto di conto corrente bancario si può estinguere, su richiesta del cliente, anche se è stata convenuta la non esigibilità dell'eventuale finanziamento collegato o se è stato pattuito un termine a favore della banca creditrice. L'ammontare dell'eventuale saldo di conto corrente a favore della banca, comprensivo delle spese di gestione relative al periodo in corso, a domanda del cliente che recede, deve essere comunicato dalla banca nel termine di otto giorni lavorativi dalla richiesta e, se dovuta, dalla restituzione di eventuali strumenti elettronici di pagamento o di credito e dei moduli di assegno inutilizzati. Il termine accordato dalla banca al cliente che recede per il pagamento dell'eventuale saldo debitore risultante dalla chiusura del rapporto di conto corrente non può essere inferiore a quattordici giorni lavorativi.

1-ter. Il cliente può chiedere il trasferimento del rapporto di conto corrente a un'altra banca senza spese aggiuntive di qualsiasi natura od origine. La domanda del cliente, redatta in forma scritta e presentata alla banca di destinazione e, per conoscenza, alla banca d'origine, contiene:

a) l'esplicita autorizzazione a procedere al trasferimento del rapporto di conto corrente dalla banca d'origine;

b) l'indicazione dei servizi associati al conto corrente aperto presso la banca d'origine che il cliente intende trasferire;

c) l'indicazione degli eventuali affidamenti, qualunque sia la tecnicalità concessa dalla banca, che il cliente intende trasferire dalla banca d'origine, con espressa indicazione di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile, in quanto applicabile, specificando l'accordato e l'utilizzato alla data della domanda;

d) la data di efficacia, a partire dalla quale i servizi di pagamento trasferiti sono eseguiti attraverso il conto corrente aperto presso la banca di destinazione;

e) l'eventuale autorizzazione al trasferimento alla banca di destinazione del saldo residuo presso la banca d'origine;

f) l'eventuale autorizzazione alla chiusura del conto corrente aperto presso la banca d'origine.

1-quater. Entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della domanda di cui al comma 1-*ter*, la banca di destinazione deve richiedere alla banca d'origine:

a) l'elenco degli ordini periodici di pagamento e di riscossione associati al conto corrente aperto presso la banca d'origine, nonché l'elencazione degli affidamenti concessi con l'indicazione del saldo maturato al momento della stessa richiesta;

b) l'elenco dei bonifici ricevuti e degli addebiti effettuati sul conto corrente del cliente nei tredici mesi antecedenti alla domanda di cui al comma 1-*ter*;

c) ogni altra informazione necessaria a garantire il servizio di portabilità del conto corrente alle condizioni e nelle modalità indicate dal cliente.

1-quinquies. Le informazioni di cui al comma 1-*quater* sono fornite entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta dalla banca d'origine alla banca di destinazione, nonché al cliente se questi ne ha espressamente richiesto la ricezione. Entro sette giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1-*quater*, la

banca di destinazione predispone gli ordini periodici di pagamento associati al nuovo conto corrente. Alla data di efficacia del trasferimento indicata nella domanda di cui al comma 1-*ter*, la banca di destinazione esegue gli ordini di pagamento e accetta i bonifici effettuati a favore del cliente, alle condizioni con quest'ultimo convenute. La banca di destinazione provvede a comunicare la data di efficacia del trasferimento e i dati del nuovo conto corrente ai soggetti beneficiari degli ordini di pagamento ad esso associati e ai soggetti che effettuano abitualmente versamenti a favore del cliente; nel caso la banca di destinazione non disponga di tutte le informazioni necessarie per effettuare tali comunicazioni, può richiederle al cliente o alla banca d'origine. Alla data di efficacia del trasferimento, la banca d'origine sospende l'esecuzione degli ordini di pagamento e l'accettazione dei bonifici effettuati a favore del cliente e, se da lui richiesto nella domanda di cui al comma 1-*ter*, provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo attivo e procede alla chiusura del conto. La banca di destinazione può ritirare dal cliente, per conto della banca d'origine, eventuali strumenti elettronici di pagamento o di credito e moduli di assegno inutilizzati, per gli effetti di cui al comma 1-*bis*.

1-sexies. Nel caso in cui il trasferimento non si perfezioni nel rispetto dei termini complessivi indicati nei commi da 1-*bis* a 1-*quinquies*, per cause dovute alla banca d'origine, quest'ultima è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del saldo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, fatta salva prova di maggior danno. Resta ferma la possibilità per la banca d'origine di rivalersi sulla banca di destinazione, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause a questa imputabili. Nel caso in cui la richiesta di trasferimento si riferisca a una banca con sede in un diverso Stato membro dell'Unione europea, i termini di cui ai citati commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* sono raddoppiati.

1-septies. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 116, le banche rendono note in modo completo alla clientela le informazioni concernenti la disponibilità e le condizioni di esercizio del servizio di portabilità del conto corrente.

1-octies. È nullo ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di trasferimento di cui al comma 1-*bis*. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto di conto corrente.

1-novies. Nell'ambito dei rapporti bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, alla produzione o alla spedizione nonché altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai rapporti fra banche e persone fisiche e piccole o medie imprese ».

€ 1,00

17PDL0015150